



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

Prot. n. 3685/17/S.P.

Torino, 8 novembre 2017

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL D.LGS. 3 OTTOBRE 2017, N. 149 (Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniera)

Il Procuratore della Repubblica

Sentito il procuratore aggiunto coordinatore dell'Ufficio Cooperazione ed Affari Internazionali;

ad integrazione delle disposizioni di cui ai provvedimenti prot. nn. 3002/2017/SP e 3345/2017/SP, rispettivamente del 7 settembre e dell' 11 ottobre 2017, concernenti l'istituzione dell'Ufficio Cooperazione ed Affari Internazionali e la sua organizzazione; preso atto del mutato quadro normativo globale delle disposizioni in tema di assistenza giudiziaria in materia penale;

OSSERVA
quanto segue

Il d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 (Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale) deve essere valutato unitamente ad altri due recenti provvedimenti legislativi che hanno modificato sensibilmente le disposizioni in tema d'assistenza giudiziaria in materia penale.

Si tratta, in particolare:

- del d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 (Disposizioni di modifica del libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniera), che è entrato in vigore il 31.10.2017
- del d.lgs. 5 aprile 2017, n. 52 (Norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000).

L'art. 6 (*Modifiche in materia di rogatorie dall'estero*), co. 7 – b) del d.lgs. 149/2017 ha modificato, tra l'altro, l'art. 724 (procedimento di esecuzione), in tema di richieste passive; recita il nuovo testo: "*Le richieste di assistenza giudiziaria per le attività di acquisizione probatoria e di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo nel quale deve compiersi l'attività richiesta.*"

Un mutamento che, al sistema “Procura Generale- Corte di Appello”, ne sostituisce uno incentrato sulla competenza delle Procure Distrettuali; in sostanza, per le richieste non riconducibili al d.lgs. 108/2017 attuativo della direttiva 41/2014 in tema di Ordine Europeo di Indagini, dovranno essere applicate le nuove disposizioni di ordine generale del c.p.p.: ad es., in caso di richieste provenienti, ad es. dagli Stati Uniti, dalla Russia, dalla Cina o da paesi africani o sudamericani.

Seppure in termini residuali e sempre sul tema della competenza, occorre inoltre ricordare che l'art. 8 (Esecuzione della richiesta di assistenza di uno Stato Parte per attività probatoria) del d.lgs. 52/2017, attuativo della Convenzione di Bruxelles del 2000, prevede che “1. Sulle richieste di assistenza giudiziaria provvede con decreto motivato e senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Copia della richiesta di assistenza è trasmessa dal procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia.”

L'entrata in vigore della Convenzione di Bruxelles è peraltro disciplinata dall'art. 27 della Convenzione stessa:

- “1. La presente convenzione è sottoposta agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali;*
- 2. Gli Stati membri notificano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea lo svolgimento delle procedure costituzionali per l'adozione della presente convenzione.*
- 3. La presente convenzione entra in vigore per gli otto Stati membri interessati novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, che sia membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che procede per ottavo a detta formalità.*
- 4. La notifica da parte di uno Stato membro successiva al ricevimento dell'ottava notifica di cui al paragrafo 2 fa sì che, 90 giorni dopo detta notifica, la presente convenzione entri in vigore fra tale Stato membro e gli Stati membri per cui essa è già in vigore.”*

Non avendo ancora l'Italia proceduto alla notifica di cui al comma 4, la stessa non è ancora in vigore.

Orbene, appare indispensabile predisporre un sistema di assegnazioni degli affari in materia che consenta di contemperare l' esigenze di una corretta distribuzione dei carichi di lavoro tra i sostituti con quella del coordinamento dell'attività dell'Ufficio Cooperazione ed Affari Internazionali.

Ferme restando le indicazioni contenute nei provvedimenti prot. nn. 3002/2017/SP e 3345/2017/SP, rispettivamente del 7 settembre e dell' 11 ottobre 2017, pare opportuno determinare un criterio generale di assegnazione delle richieste di assistenza giudiziaria non rientranti tra quelle previste dal d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 (in tema di ordine europeo di indagine penale).

E' verosimile ritenere che le richieste di assistenza riferibili alle nuove disposizioni di cui all'art. 724 c.p.p. potranno essere numericamente rilevanti, sicchè non si ritiene di doverle assegnare a uno specifico gruppo di sostituti, fermo restando che è utile, laddove le stesse riguardino materia di competenza dei gruppi specializzati qui operanti, che l'assegnazione possa riguardare sostituti appartenenti ai gruppi che se ne occupano.

Si dispone pertanto che:

a) tutte le richieste di assistenza giudiziaria penale siano comunque trasmesse al dr. Cesare PARODI quale coordinatore dell'Ufficio Cooperazione ed Affari Internazionali;

b) le richieste ai sensi del d.lgs. 108/2017 (ordini di investigazione europea), come già previsto nei provvedimenti citati in premessa, continueranno ad essere trattate direttamente dal dr. PARODI e dai sostituti Enrico ARNALDI di BALME, Roberto SPARAGNA, Valentina SELLAROLI. nonché, per quanto di rispettiva competenza in ordine agli affari della DDA e del GRUPPO 9 - TERRORISMO ED EVERSIONE, dalla dr.ssa Anna Maria LORETO e dal dr. Antonio RINAUDO, anch'essi componenti dell'Ufficio Cooperazione ed Affari Internazionali;

c) tutte le altre richieste (comprese quelle ai sensi del d.lgs. 52/2017 e quelle che potranno essere inoltrate dalla Procura Generale) saranno assegnate:

- in caso di materia oggetto della competenza specialistica dei gruppi esistenti in questo ufficio a un sostituto del gruppo di riferimento per tale materia, individuato dall'Aggiunto che coordina tale gruppo, il quale riceverà la richiesta da assegnare dal dr. PARODI;
- in caso di reati "ordinari", in base a assegnazione automatica a tutti i sostituti (esclusi quelli dell' Ufficio Cooperazione ed Affari Internazionali), disposta dal dr. PARODI.

Il dr. PARODI, inoltre, provvederà a fornire, ove interpellato, assistenza per la trattazione delle singole richieste nonché, ove necessario, a rapportarsi con le competenti AA.GG. dei paesi richiedenti, nonché con l'Ufficio II – Cooperazione internazionale della Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia.

Si comunichi il presente provvedimento, che entra in vigore immediatamente, in via telematica su indirizzo di posta elettronica, ai Procuratori Aggiunti e a tutti i Sostituti, nonché alla Dirigente Amministrativa, ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di P.G., anche per l'inoltro ai rispettivi vertici del Distretto dei Corpi di appartenenza, nonché al Direttore della D.I.A. .

Si comunichi il presente provvedimento, in quanto di natura organizzativa, anche al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario, al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale, nonché al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino (per la eventuale diffusione tra gli Avvocati iscritti, che sin d'ora si autorizza).

Il Procuratore della Repubblica

Armando SPATARO
